

TI_GERICHTE 10.2002.307 vom 26. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.307

FR: TI_GERICHTE 10.2002.307 du 26 août 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.307 del 26 agosto 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.307/AMM

DAC 255/2000

Bellinzona

26 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

_____, fu _____ e di _____ n. _____, nato a _____ il _____, cittadino italiano, domiciliato a _____, _____, coniugato, _____ (difeso dall'avv. _____, _____)

accusato di _____ appropriazione indebita,

per essersi, a _____ nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca _____ di colore _____, targata TI _____, n. matricola _____, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società _____ SA, _____, vendendola al garage _____ di _____;

reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP;

perseguito _____ con decreto d'_____ accusa DAC _____/_____ del _____ del Procuratore pubblico Claudia Solcà, _____, che propone la condanna dell'imputato:

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■;

vista _____ l'_____ opposizione al decreto d'_____ accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;

indetto _____ il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e _____ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate _____ le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito _____ il difensore, il quale ■ in sintesi ■ rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempito neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto), l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente;

riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio");

rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;

ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile;

sentito _____ da ultimo l'accusato;

posti _____ a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova;

2.3 se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;

2.4 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati _____ gli atti;

preso atto _____ che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti _____ gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara _____ autore colpevole di appropriazione indebita

per essersi, a _____ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca _____ di colore _____, targata TI _____, n. matricola _____, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società _____ SA, _____, vendendola al garage _____ di _____;

condanna _____

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.■,

e inoltre³. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

■ _____, _____,

■ avv. _____, _____,

■ Procuratore pubblico Claudia Solcà, _____,

■ _____, _____,

■ Ministero pubblico della Confederazione, Berna

■ Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

■ Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

■ Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

■ Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

■ Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di _____:

fr. 100.■ taxa di giustizia

fr. 100.■ spese giudiziarie

fr. 200.■totale